

PSR 2014-2020 – Tipologia di Intervento 6.1.1 – F.A.Q.

1. ASPETTI GENERALI

1.1.D. [04.10.2016] Il libero professionista munito di delega per la presentazione della Domanda di Sostegno (appositamente conferita dal beneficiario), è abilitato oltre al rilascio telematico della domanda attraverso il SIAN, anche alla verifica della completezza documentale a corredo della domanda di sostegno e alla compilazione della specifica check - list definita dall'Amministrazione regionale?

1.1.R Si riporta quanto contenuto nel Decreto n. 46 del 12.09.2016 sulla specifica problematica esposta dalla Faq: “fino a quando non sarà efficace la specifica convenzione con i liberi professionisti, il Beneficiario potrà ricorrere per la presentazione delle Domande di Sostegno esclusivamente ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato”.

Tanto premesso, le modalità di presentazione domanda di sostegno tramite i liberi professionisti saranno dettagliate in occasione dell'efficacia della convenzione.

1.2.D. [04.10.2016] In seguito al rilascio telematico della domanda di sostegno attraverso il SIAN, la copia cartacea e la documentazione tecnico - amministrativa a corredo, entro quali termini (quanti giorni) dovrà pervenire della alla UOD competente per territorio?

1.2.R. La Domanda di Sostegno e la documentazione tecnico / amministrativa richiesta dal bando deve pervenire entro i termini indicati dal Decreto n. 46 del 12.09.2016, vale a dire entro e non oltre il 25 Novembre 2016.

1.3.D. [04.10.2016] Il tecnico progettista può essere lo stesso che gestisce il fascicolo aziendale e di conseguenza acquisisce anche l'atto amministrativo al portale CAA o vi è incompatibilità?

1.3.R. I bandi e le disposizioni generali non prevedono vincoli in tal senso.

1.4.D. [04.10.2016] Volevo sapere se nei PSR 2014-2020 sono previsti i prepensionamenti e quali sono i requisiti necessari.

1.4.R. Nell'attuale ciclo di programmazione 2014-2020 non è prevista nessuna tipologia di intervento assimilabile alla ex Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

2. BENEFICIARI

2.1.D. [29.09.2016] Trattasi di società semplice agricola costituita con scrittura privata registrata il 08/05/2016 e successivamente iscritta al registro imprese della Camera di commercio di Casera che ad oggi non ha beneficiato di nessun premio di primo insediamento. La domanda è questa: posso subentrare nella società, assumendone la responsabilità civile e penale per tutta la durata dell'impegno, senza perdere i benefici del premio di primo insediamento?

2.1. R. Sì. Il giovane agricoltore che si insedia in qualità di rappresentante legale della società di persone o di capitali può ricevere il premio. Devono comunque essere posseduti i requisiti, di cui all'7 del Bando:

- la società deve essere costituita in maggioranza numerica da giovani di età non superiore a quaranta (40) anni (quarantuno anni non compiuti). Per le società di persone e società cooperative il 75% dei soci deve essere costituito da giovani; per le società di capitali il giovane deve dimostrare di avere la maggioranza delle quote sociali;
- ogni singolo associato non deve aver beneficiato del premio di insediamento ai sensi della misura 4.15 del POR Campania 2000-2006 ovvero delle Misure 112 e cluster 112-121 del PSR Campania 2007-2013;
- la società deve aver aperto, per la prima volta, la posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)

2.2.D. [07.10.2016] Un soggetto è proprietario/conducente di un terreno agricolo con fascicolo aziendale costituito da più di un anno, ma non ha né PIVA, né iscrizione alla camera di commercio, può presentare istanza di primo insediamento previa iscrizione CCIAA e apertura di PIVA?

2.2.R. Sì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Bando sono beneficiari della tipologia d'intervento 6.1.1. giovani di età non superiore a quaranta (40) anni (quarantuno anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno che per la prima volta si insediano in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e che presentano un Piano di Sviluppo Aziendale. Si sottolinea che la data di primo insediamento corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA). Ciò deve avvenire inderogabilmente entro i dodici (12) mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. In ogni caso, restano ferme le condizioni di ammissibilità previste all'art. 7 del Bando.

2.3.D. [07.10.2016] Un soggetto ha aperto P.IVA nel settore agricolo e l'ha subito chiusa, senza effettuare alcuna movimentazione contabile e senza aver richiesto alcun premio di primo insediamento. Può insediarsi come legale rappresentante di una nuova società agricola?

2.3.R. No, perché per accedere al premio è necessario aprire per la prima volta la P.IVA.

2.4.D. [07.10.2016] Sono Amministratore Unico dal gennaio 2016 di una S.r.l. Agricola costituita il 11/9/2015 attiva dal 26/10/2015 nella coltivazione dei frutti oleosi Codice ATECO 01.26. Mi sono quindi insediato in una azienda agricola da meno di un anno in qualità di "capo azienda". Vorrei sapere se in tale situazione posso essere "beneficiario" del premio di cui al Bando 6.1.1 e delle sovvenzioni di cui al Bando 4.1.2..

2.4.R. Sì, in ogni caso si evidenzia che la presentazione della domanda di sostegno dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di iscrizione alla CCAA, e che è necessario rispettare le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal Bando all' art. 7.

2.5.D. [07.10.2016] In merito ai requisiti di partecipazione alla misura 6.1.1 vorrei sapere se un giovane, che reca tutti i requisiti richiesti dal bando di finanziamento 6.1.1 ma che da oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza conduce terreni a mezzo di contratto di comodato d'uso gratuito e ha provveduto a costituire presso un CAA il proprio fascicolo aziendale inserendo tali terreni nella consistenza aziendale, conserva la possibilità di accedere alla misura 6.1.1.?

2.5.R. Premesso che gli elementi contenuti nella domanda non consentono di fornire una esauriente risposta, si ribadisce che per la partecipazione al bando 6.1.1, i beneficiari del premio sono quelli descritti all'art. 6 del Bando. Inoltre, si sottolinea che il comodato, quale forma di possesso, non è ammissibile.

2.6.D. [07.10.2016] Si chiede di conoscere se il Legale Rappresentante di una SRL che è iscritta alla Camera di Commercio NON nella sezione speciale delle aziende agricole, può beneficiare del premio di primo insediamento in qualità di soggetto che per la prima volta si insedia in un'azienda agricola (ditta individuale) in qualità di capo azienda avendo un'età inferiore a 40 anni.

2.6. R. Sì. Poiché la S.r.l. non esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c. in forma esclusiva, il richiedente può beneficiare del premio per il primo insediamento nel caso in cui divenga il titolare/legale rappresentante di una nuova azienda, la quale risulti iscritta ai registri della C.C.I.A.A., sezione speciale aziende agricole, al codice Ateco 01 e rispetti i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 del Bando.

2.7.D. [31.10.2016] Nel caso di un giovane la cui data di insediamento è avvenuta prima dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, (nel caso specifico, l'insediamento del giovane è avvenuto 2 anni prima) può presentare la domanda di sostegno esclusivamente a valere sul bando della tipologia d'intervento 4.1.1 o può presentarla anche ai sensi della misura 4.1.2?

2.7.R. Il richiedente può presentare domanda di sostegno esclusivamente a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1.

2.8.D. [31.10.2016] Può partecipare ai bandi della 6.1.1. e conseguentemente della 4.1.2. un giovane con meno di 40 anni non ancora insediato, ma che da circa 18 mesi è socio di una società di capitali (nello specifico società a responsabilità limitata) agricola? Da notare che il giovane in questione è semplicemente socio, in quanto l'amministrazione nonché la rappresentanza legale di detta società è affidata ad altra persona.

2.8 R. Premesso che gli elementi contenuti nella domanda non consentono di fornire una risposta esauriente, si chiarisce che se il giovane socio intende insediarsi in qualità di rappresentante legale della s.r.l. agricola preesistente, non possiede i

requisiti per richiedere il premio, in quanto la società risulterebbe costituita in data antecedente il termine dei 12 mesi previsto dal bando. Se, invece, il giovane intende insediarsi in una propria azienda agricola in qualità di capo azienda la particolare condizione - socio di una s.r.l. già costituita - non preclude l'accesso al sostegno, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal bando.

2.9.D. [08.11.2016] Chi è giovane (non ha compiuto i 41 anni) e non vuole o non può fare il primo insediamento (6.1.1) ma vuole sfruttare la maggiorazione del 20% come giovane deve presentare il progetto di ammodernamento come 4.1.1 o 4.1.2?

2.9.R. Come espressamente previsto all'art. 11 del bando, beneficiano di una maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 20% le imprese richiedenti il sostegno per investimenti relativi alla fase di produzione a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, le quali risultino essere condotte da giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, ed insediati per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

L'accesso alla tipologia di intervento 4.1.2 è riservato ai giovani agricoltori beneficiari del premio di cui alla tipologia di intervento 6.1.1.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

3.1.D. [29.09.2016] Sono un IAP e conduco una mia azienda agricola. Mia moglie si insedierà in una nuova azienda, distinta dalla mia, con propria denominazione e partita IVA. Potrà richiedere il premio previsto per la tipologia di intervento 6.1.1?

3.1. R. Poiché la richiesta non precisa la fonte di provenienza dei terreni dell'azienda che sarà acquisita da sua moglie, non è possibile fornire una risposta esaustiva. In ogni caso, fermo restando che il richiedente deve rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste al l'art. 7 del Bando della tipologia di intervento 6.1.1, si ribadisce che non risulta ammissibile con tale tipologia di intervento:

- la costituzione della nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare. Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2016, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa";
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge; sono escluse dagli aiuti anche le costituzioni ex novo di società tra coniugi, di cui uno sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda

società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni.

3.2.D. [29.09.2016] Non risulta ammissibile la costituzione della nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si chiede se gli immobili aziendali presenti nel fascicolo "cedente" devono essere necessariamente e completamente trasferiti nel nuovo fascicolo o se il requisito è richiesto soltanto per i terreni.

3.2.R. La costituzione della nuova azienda agricola, derivante da cessione, deve comportare il trasferimento dell'intero complesso dei beni immobili aziendali (terreni e fabbricati).

3.3.D. [29.09.2016] Se un giovane insediato già in possesso di terreni ed animali, intende investire nella filiera corta (che tra l'altro ha premialità specifiche sul bando 4.1.2.), come ad esempio la realizzazione di laboratorio di trasformazione di ortaggi oppure mini caseificio aziendale, il Bando non consente di calcolare il reale e tra l'altro significativo aumento di Dimensione Economica che effettivamente l'azienda agricola ottiene con questo tipo di investimento, né tantomeno l'aumento di produzione standard post investimento. Quindi mi pare di capire che un investimento esclusivo sulla filiera corta, così come previsto ed incentivato anche dalla misura 4.1.2, non comporta aumento di D.E. aziendale nella misura 6.1.1. e quindi ai sensi dell'art. 7 del Bando di Misura è inammissibile!

3.3.R. La Produzione Standard aziendale viene calcolata sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano Colturale unico e consistenza zootecnica presenti nel Fascicolo aziendale. Pertanto, l'esempio esposto, qualora si configuri come intervento esclusivo del Piano di Sviluppo Aziendale, non permette di realizzare l'incremento della D.E. aziendale, espressa in Produzione Standard, necessaria ai fini dell'ottenimento del premio.

3.4.D. [29.09.2016] Qual' è la percentuale di incremento del reddito standard iniziale che bisogna descrivere nel piano aziendale e poi raggiungere entro i tre anni dalla concessione del contributo?

3.4.R. Ai fini dell'ammissibilità, non è definita una soglia minima percentuale di incremento. Il requisito risulta soddisfatto se al termine dei trentasei mesi previsti per la realizzazione del Piano di Sviluppo aziendale si registra un aumento (di qualunque entità) del valore della Produzione Standard rispetto al valore ex ante dichiarato al momento della presentazione della domanda.

3.5.D. [29.09.2016] Nel concorrere contestualmente ai Bandi relativi alle Misure 6.1.1. e 4.1.2., in caso di ammissibilità alla Misura 6.1.1., non usufruendo però del premio di € 50.000,00 a causa di carenza di fondi per la disponibilità del finanziamento, la ditta potrà comunque usufruire dell'aiuto richiesto attraverso la Misura 4.1.2. in caso di ammissibilità a finanziamento?

3.5.R. No. Possono accedere al sostegno previsto dalla tipologia di intervento 4.1.2 i giovani agricoltori, come definiti all'articolo 2, lettera n, del Reg. (UE) n. 1305/2013, che hanno ricevuto il premio di cui alla tipologia di intervento 6.1.1.

3.6.D. [29.09.2016] Si chiede se è possibile concorrere solo al Bando della Misura 4.1.2. senza concorrere contestualmente al Bando Misura 6.1.1.

3.6. R. No. Si veda risposta al quesito n. 3.5

3.7.D. [29.09.2016] Sono il titolare di un'azienda agricola. I terreni che conduco in fitto sono di proprietà di mia madre. Io sono un libero professionista iscritto all'ordine dei Geometri e la mia attività prevalente è questa. Per i notevoli impegni di lavoro sono costretto o a chiudere l'azienda che conduco o a trasferirla ad un membro della mia famiglia che possa dedicarsi con più impegno ed interesse a tale settore (in questo caso a mia moglie). Può mia moglie chiedere il contributo come primo insediamento? e presentare un progetto di sviluppo aziendale?

3.7. R. No. Il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", non risulta ammissibile con tale tipologia di intervento.

3.8.D. [29.09.2016] Non risulta ammissibile con tale tipologia di intervento: la costituzione della nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare. Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2016, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado.

Chiarimento: qualora attualmente l'azienda è condotta in fitto da un fratello (che non ha mai beneficiato di un bonus di primo insediamento), nel caso in cui non vi sia frazionamento, ovvero l'intera azienda viene ceduta al nuovo giovane imprenditore, quest'ultimo può beneficiare del bonus previsto dalla misura 6.1.1?

3.8.R. Sì, sempreché il giovane agricoltore subentrante rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 del Bando.

3.9.D. [07.10.2016] Si chiede se un giovane agricoltore che non ha ancora beneficiato del premio in quanto presenta istanza di premio ai sensi della tipologia 6.1.1 e che si impegna a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali entro trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di aiuto, può, contemporaneamente utilmente presentare istanza per beneficiare del sostegno relativamente alla tipologia 4.1.2 per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale avendone tutti gli altri requisiti?

3.9.R. Sì, così come decretato nel DRD n. 50 del 27.9.16, per tutto quanto riferibile alle qualifiche e competenze professionali richieste per la tipologia d'intervento 4.1.2, si fa rimando al bando della tipologia di operazione 6.1.1.

3.10.D. [07.10.2016 – 08.11.2016] Si chiedono chiarimenti sul calcolo relativamente ai processi produttivi in cui vi sono colture ripetute sulla stessa superficie come nel caso delle coltivazioni di ortaggi e fiori sia in pieno campo che in serra. A tale

scopo si chiede se la superficie attribuita alle varie colture in successione effettivamente realizzate in periodi diversi nel corso dell'anno sullo stesso terreno, rientrano singolarmente nel calcolo del prodotto standard. Per fare un esempio se in orto in pieno campo (codice PS Campania D14A) vi sono due specie orticole in pieno campo in successione sulla stessa superficie di un ettaro con attribuzione di 1 ha alla prima coltura (es. pomodoro da mensa cod. 665) e 1ha alla seconda coltura (es. cavolfiore cod. 118), il valore complessivo del prodotto standard può essere definito in complessivi € 28.652,00 di cui € 14.326,00 attribuiti al pomodoro e € 14.326,00 attribuiti al cavolfiore?

3.10. R. A seguito di approfondimenti, si rende necessaria una rettifica alla risposta precedentemente fornita.

Relativamente ai processi produttivi è necessario far riferimento al piano colturale presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della determinazione della potenzialità produttiva aziendale devono essere considerate le produzioni conseguite a seguito delle semine realizzate durante l'annata agraria (1 Novembre – 31 Ottobre) nella quale ricade l'epoca di presentazione della domanda di sostegno.

Nello specifico, per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in pieno campo" possono essere realizzati fino ad un massimo di tre raccolti l'anno (uno principale e due secondari).

Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "fiori e piante ornamentali in pieno campo" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario).

Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in orto industriale" possono essere considerati fino ad un massimo di tre raccolti (uno principale e due secondari).

Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in serra" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario).

Ulteriori delucidazioni sulla corretta determinazione della potenzialità produttiva aziendale sono disponibili sulla pagina internet del sito regionale dedicata all'attuazione della presente tipologia di intervento.

3.11.D. [07.10.2016] L'intervento finanzia l'inserimento del giovane in un'azienda esistente o il premio può servire anche per l'avviamento di un'azienda agricola da parte di un giovane agricoltore con meno di 40 anni?

3.11.R. Il premio è concesso al giovane agricoltore che per la prima volta si insedia in un'azienda agricola in qualità di unico capo d'azienda. Dal piano colturale, parte integrante del fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda, deve risultare un potenziale produttivo aziendale non inferiore a € 12.000,00, se l'azienda è ubicata nella macroarea C e D, e non inferiore a 15.000 Euro se è ubicata nelle macroaree A e B. Nessun'altra condizione sarà presa in considerazione.

3.12.D. [07.10.2016] Vorrei insediarmi come imprenditore agricolo professionale presso l'azienda agricola di mio padre. Questa è costituita da 15 Ha di proprietà e 5 Ha in fitto con contratto annuale. Il mio obiettivo è realizzare un impianto serricolo all'interno del campo di proprietà. Quindi vi chiedo:

1. La vendita o la concessione in fitto dei fondi agricoli del padre al proprio figlio è ammessa dal nuovo PSR? E se sì, a condizione che il padre cessi la sua attività agricola chiudendo la partita iva?
2. E' ammesso dal nuovo PSR che mi insedi in un'azienda in cui vi è anche un terreno in fitto con contratto annuale che però non è oggetto degli investimenti e di richiesta di sostegno?

3.12.R.

1. E' consentito la vendita o il fitto di fondi agricoli del padre al figlio a condizione che il padre chiuda il fascicolo aziendale e che il figlio acquisisca l'intera azienda. Si rammenta che non è ammissibile la costituzione di nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare.
2. E' ammissibile. In tal caso si sottolinea che il PS aziendale dovrà essere calcolato senza considerare i terreni in fitto annuale. Si ricorda che, all'art. 7 del bando, il possesso della superficie oggetto dell'intervento deve essere dimostrata attraverso un titolo di possesso di durata pari ad almeno dieci anni.

3.13.D. [07.10.2016] L'insediamento è ammissibile se si acquisiscono in fitto dei terreni agricoli da proprietari che non sono imprenditori agricoli, e che non hanno un fascicolo aziendale?

3.13.R. Ai fini della potenzialità produttiva aziendale è ininfluenza la provenienza dei terreni costituenti la nuova azienda. Tuttavia si ribadisce che dal piano colturale, parte integrante del fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda, deve risultare un potenziale produttivo aziendale non inferiore a € 12.000,00 se l'azienda è ubicata nella macroarea C e D e non inferiore a 15.000 Euro se è ubicata nelle macroaree A e B.

3.14.D. [07.10.2016] Ho un'azienda con indirizzo produttivo misto: zootecnica, foraggera, cerealicola e pascoli in merito al calcolo della PS per il valore della dimensione Economica dell'azienda (D.E.) Espressa in termini di produzioni standard, come devo calcolarlo?

O meglio posso sommare la PS di tutte le colture e gli animali?

3.14.R. Sì, al riguardo si precisa, così come previsto all'art. 7 del Bando, che la Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La Produzione Standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le Produzioni Standard per unità e per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti) come riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

La tabella n. 01, allegata al Bando riporta le Produzioni Standard predisposta da CRA - INEA per la Regione Campania; la tabella n. 02 raccorda le voci di rubrica dei PS Campania alle produzioni aziendali da fascicolo.

3.15.D. [07.10.2016] Per quanto riguarda il bando della tipologia 6.1.1. la cui scadenza è prevista per il 15/11/2016, ai fini della cantierabilità dei progetti di costruzione/ristrutturazione, basta solo la comunicazione con tanto di protocollo relativo al deposito al genio civile o si deve essere già in possesso dell'autorizzazione da parte dello stesso?

3.15.R. Premesso che la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è prevista per il 25/11/2016, si precisa relativamente alla tipologia d'intervento 6.1.1. che, ai sensi dell'art. 7 del bando, il PSA dovrà risultare avviato entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di Concessione. Pertanto, in caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, tale condizione deve essere dimostrata attraverso la presentazione del relativo titolo autorizzativo previsto dalla vigente normativa edilizia entro il suddetto termine. Si fa presente che, in caso di contestuale presentazione di Domanda di Sostegno a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2, le stesse autorizzazioni devono essere già presenti alla data di presentazione della domanda di sostegno di quest'ultima.

3.16.D. [07.10.2016] Se un'azienda agricola pratica anche attività di agriturismo e/o di trasformazione di prodotti aziendali, tenuto conto che da tali attività l'azienda realizza una specifica redditività, è possibile integrare la Produzione standard di cui ai valori tabellari previsti dai bandi di misura con un valore integrativo relativo a queste attività aziendali?

Se sì, quali criteri bisogna utilizzare per il calcolo della Produzione Standard complessiva aziendale?

3.16.R. No. Il potenziale produttivo aziendale si calcola tenendo presente le produzioni e gli allevamenti aziendali riportati nel piano colturale e presenti sul fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

3.17.D. [18.10.2016] Data un'azienda preesistente con titolare il padre dell'insediato, ad indirizzo cerealicolo ed ovi-caprino con trasformazione e vendita diretta dei prodotti e la presenza di un altro punto vendita distante dalle strutture aziendali, ubicato nel paese di residenza, il quale inizialmente era utilizzato per la vendita dei prodotti aziendale, dopodiché, diventato attività commerciale però sempre a nome del titolare dell'azienda. E' possibile creare una nuova azienda con i relativi miglioramenti con quella preesistente togliendo solo il punto vendita ubicato in paese, ed ormai attività commerciale, ed anche dei terreni al momento presenti nel fascicolo aziendale, che però sono stati messi in vendita dal proprietario che è una persona estranea alla famiglia e quindi non verranno stipulati dei contratti di affitto? Oppure anche questa situazione viene considerata come frammentazione aziendale quindi inammissibile al premio di primo insediamento?

3.17.R. Premesso che, ai fini del presente bando, il punto vendita extra aziendale non è in alcun caso considerato, è possibile acquisire l'azienda dal padre

mediante la costituzione di una nuova azienda agricola anche senza la parte di terreno messa in vendita dal proprietario. La nuova azienda deve rispettare le condizioni di ammissibilità all'accesso relativamente alla dimensione economica aziendale come previsto all'art 7 del Bando. Ai fini della verificabilità del divieto di frazionamento, in sede di istruttoria e controllo sarà accertato che le particelle, non oggetto di trasferimento, non risultino presenti nel fascicolo aziendale del cedente.

3.18.D. [18.10.2016] Un'azienda agricola ha beneficiato di un Premio di primo insediamento nella programmazione 2007-2013 (o POR 2000-2006) e ha terminato il periodo di impegno. Può l'azienda essere trasferita ad un giovane agricoltore e quest'ultimo può presentare istanza ai sensi della Misura 6.1.1?

3.18.R. Sì. Al riguardo, si sottolinea che si darà massima attenzione, in sede di controllo, alla verifica dell'effettivo e reale insediamento del giovane e che lo stesso non risulti artificiosamente creato al solo fine di ottenere il premio.

3.19.D. [18.10.2016] Nel caso di prodotti realizzati in successione nel corso dello stesso anno sullo stesso appezzamento, il PS aziendale è calcolato con riferimento a tutte le produzioni effettivamente realizzate. Quindi ad esempio, in caso di successione di ortive autunno-invernali (attualmente in campo) e ortive primaverili-estive (da realizzarsi successivamente) il valore di PS "ortive in pieno campo" deve essere moltiplicato per 2. E' corretto?

3.19.R. Per quanto riguarda la potenzialità produttiva aziendale, come previsto nel Bando all'art. 7 "Condizione di ammissibilità", essa corrisponde alla somma dei valori ottenuti per ciascuna unità produttiva moltiplicando le Produzione Standard (Tabella 1 allegata al Bando) per il numero di unità corrispondenti ricavate dal Piano di Coltivazione contenuto nel Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda. La particolare condizione indicata a titolo di esempio, potrà essere tenuta in considerazione e riflettersi nella parametro d'interesse solo se confermata nel suddetto Piano di Coltivazione.

3.20.D. [18.10.2016] Un giovane vuole subentrare nell'azienda del padre, come da bando PSR.

La stessa azienda cedente ha in essere un progetto di una stalla mai realizzata, il progetto ha tutte le autorizzazioni per essere realizzato.

Quindi progetto cantierabile, con addirittura inizio lavori già comunicato quindi ditta realizzatrice già presente.

All'attualità il giovane subentrante vorrebbe realizzare tale progetto approfittando della possibilità di accedere alle misure 6.1.1. e 4.1.2. del PSR Campania.

Come è possibile procedere visto lo stato di avanzamento del progetto, che presenta sia progettista che ditta realizzatrice, avendo già tutte le autorizzazioni e le figure per la realizzazione del progetto, oltre l'inizio lavori?

3.20.R. Il caso esposto non è ammissibile poiché trattasi di completamento. Come previsto al punto 12.4 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, sono ammissibili soltanto le spese sostenute

dopo la presentazione della domanda di sostegno e, comunque, relative a lavori o attività avviati dopo la presentazione della domanda di sostegno.

3.21.D. [18.10.2016] Qual è il documento che deve essere prodotto dal richiedente per poter definire l'avvicendamento temporale tra due o più colture che si susseguono sullo stesso appezzamento di terreno e quindi computare correttamente ed in modo univoco il PS aziendale?

3.21.R. Il piano colturale presente nel fascicolo aziendale.

3.22.D. [18.10.2016] Nel caso di aziende agricole che non hanno una attività colturale storicizzata (costituite da meno di una annata agraria) come si possono computare nel PS aziendale le colture che verranno potenzialmente condotte, successivamente, in avvicendamento a quella presente in campo al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento?

3.22.R. Si veda risposta al quesito n. 3.19

3.23.D. [18.10.2016] Nel caso di due o più cicli produttivi (preparazione terreno per la semina – raccolto, come ad esempio accade per la rucola sotto serra) della stessa tipologia di coltura ripetuti in stretta successione sul medesimo appezzamento di terreno è corretto calcolare il PS aziendale sommando complessivamente i valori di PS di ciascuno di questi cicli colturali?

3.23.R. Si veda risposta al quesito n. 3.10

3.24.D. [18.10.2016] Nel caso di investimenti fissi (costruzione deposito) da realizzarsi su una determinata particella che distingue solo una parte dei terreni aziendali rispetto ad una consistenza aziendale complessiva più vasta, per il calcolo del PS aziendale devono essere presi in considerazione unicamente i terreni posseduti dal richiedente mediante titolo di possesso con durata residuale maggiore o uguale alla durata dell'impegno richiesto dagli investimenti fissi oppure possono concorrere al calcolo del PS aziendale anche terreni aziendali inseriti nel fascicolo sui quali il richiedente ha titolo di possesso residuale di durata inferiore a quella prevista per gli investimenti fissi?

3.24.R. Per il calcolo del PS aziendale si fa riferimento alle sole colture presenti nel fascicolo aziendale e riferite a terreni il cui titolo di possesso deve essere garantito per una durata almeno pari a 10 anni.

3.25.D. [31.10.2016] Sono titolare di un'azienda agricola il cui fascicolo aziendale è composto da 10 HA di mia proprietà e 4 HA in fitto con due proprietari diversi. Per effettuare il primo insediamento a favore di mio figlio uno dei proprietari (circa 1 HA) non vuole trasferire il contratto di fitto da padre in figlio, per cui trasferisco a mio figlio l'intera azienda di 13 HA ad eccezione dell'ettaro di terreno non concesso in locazione. Questa condizione risulta ammissibile con la tipologia di intervento di cui alla misura 6.1.1 tenendo presente che la mancata stipula del contratto di locazione di circa 1 Ha è indipendente dalla volontà mia e di mio figlio?

3.25 R. Risulta possibile acquisire l'azienda agricola del padre mediante la costituzione di una nuova azienda agricola da parte del figlio giovane agricoltore anche senza la parte di terreno (circa 1Ha) non concesso in locazione. Ai fini del rispetto del divieto di frazionamento, in sede di istruttoria e controllo sarà verificato che le particelle, non oggetto di trasferimento, non risultino presenti nel fascicolo aziendale del cedente.

3.26.D. [31.10.2016] È possibile, con la misura 6 e 4.1.2, avviare un'impresa agricola che si occupa sia di produzioni orticole sia di allevamento di animali da cortile?

3.26.R. Sì, il bando non pone alcuna limitazione rispetto a tali tipologie di prodotti agricoli.

3.27.D. [31.10.2016] Sono una I.A.P. con fascicolo aziendale con terreni tutti in fitto da una terza persona, in caso cui cessi la mia azienda disdicendo i contratti di fitto e mia moglie apra una nuova azienda fittando gli stessi terreni dalla terza persona, sarebbe ammissibile alle misure 6.1.1 e 4.1.2?

3.27.R. No. La fattispecie in esame rientra, di fatto, in uno dei casi espressamente indicati come non ammissibili a finanziamento dalla tipologia di intervento 6.1.1., ovvero si configura come un passaggio di titolarità dell'azienda tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché come la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

3.28.D. [31.10.2016] Un giovane ha acquistato dei terreni qualche anno fa, cedendoli poi in fitto al genitore. Oggi con quei terreni di sua proprietà, che costituiscono parte dell'azienda del genitore, vuole diventare agricoltore ed accedere alla 6.1.1. Può farlo senza che sia frazionamento di azienda in quanto il terreno è di sua proprietà?

3.28 R. Il richiedente per poter accedere all'aiuto deve acquisire l'intera azienda del padre ed insediarsi nella stessa in qualità di capo azienda.

3.29.D. [31.10.2016] Mio fratello vorrebbe avviare un'attività di apicoltura. In famiglia non ci sono agricoltori quindi si tratterebbe di una nuova attività può partecipare alla linea 6.1.1.

3.29 R. Sì, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando.

3.30.D. [31.10.2016] Al momento della prestazione della Domanda di Sostegno tutti i richiedenti devono possedere e presentare il Certificato provvisorio di IAP o soltanto le Società?

3.30.R. Le sole società agricole sono tenute ad inserire nel fascicolo, all'atto della presentazione della domanda, copia dell'attestato di qualifica I.A.P. provvisorio, se non ancora in possesso della qualifica.

3.31.D. [31.10.2016] Ai fini della determinazione della produzione standard nel caso di prodotti realizzati in successione, nel corso dello stesso anno, sullo stesso appezzamento, il Prodotto Standard aziendale è calcolato con riferimento a tutte le produzioni effettivamente realizzate? Ciò significa che su un terreno coltivato ad ortaggi, che nello stesso anno si producono in successione due diversi prodotti-ortaggi, la PS è duplicata?

3.31.R. Per le colture in pieno campo, ai fini della determinazione della Produzione Standard si considerano le colture ripetute.

3.32.D. [31.10.2016] Un giovane agricoltore che si insedia per la prima volta conduce dei terreni a titolo di fitto ceduti da terzi. Il genitore è già titolare di azienda agricola. Nell'ambito della tipologia 6.1.1 il genitore può trasferire al figlio alcuni terreni che già conduce a titolo di affitto fermo restando che il giovane ha acquisito altri terreni da terzi e che non rientrano nell'azienda del genitore?

3.32.R. No. La fattispecie in esame rientra in uno dei casi espressamente indicati come non ammissibili a finanziamento dalla tipologia di intervento 6.1.1, ovvero si configura come frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare.

3.33.D. [08.11.2016] Si chiede di sapere se un giovane di età inferiore a 40 anni che sia già titolare di partita iva non agricola e sia già iscritto alla camera di commercio con ditta individuale non agricola, possa beneficiare della misura 611 per poter avviare un progetto agricolo su terreni di sua proprietà, diventando la sua attività lavorativa principale. Si precisa che non ha mai aperto partita iva agricola.

3.33.R. Sì, a condizione che rispetti le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal bando – artt. 6 e 7.

3.34.D. [08.11.2016] D. Per chi aderisce alla misura 4.1.2 e 6.1.1 le competenze professionali devono essere acquisite al momento della presentazione del progetto o può acquisirle nei tre anni successivi insieme agli altri requisiti?

3.34.R. I giovani agricoltori richiedenti il premio/contributo a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2 devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali al momento della presentazione della domanda di sostegno (per le società tale requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale). Nel caso in cui il requisito non sia soddisfatto, i giovani potranno acquisirlo entro il termine previsto per la realizzazione del PSA ed in ogni caso non oltre trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, attraverso la partecipazione con profitto ad uno dei corsi regionali di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore che saranno predisposti ad hoc per i beneficiari.

3.35.D. [08.11.2016] Trattasi di una società a responsabilità limitata semplificata costituita nel marzo 2016 tra due soci che detengono ciascuno il 50% delle quote, l'oggetto sociale non è stato ancora attivato (dalla visura della CCIAA risulta che

lo stato della società è inattivo). I due soci sono entrambi giovani (meno di 40 anni) ed uno dei due, il legale rappresentante, ha già usufruito in passato del premio di primo insediamento durante la programmazione POR 2000-2006, misura 4.15. Il socio che non ha mai usufruito del premio di insediamento intende subentrare all'altro socio, acquisendo l'altro 50% della società e divenendo, di fatto, l'unico proprietario. E' possibile beneficiare del premio di primo insediamento con tale società? Bisogna tener presente che la partita iva e la posizione CCIAA sono state aperte a marzo 2016, quindi precedentemente al subentro, mentre l'attivazione dell'oggetto sociale verrebbe eseguita dal socio che ha i requisiti per partecipare al bando. Tale società non può essere sciolta poiché ha partecipato al bando per l'assegnazione dei diritti regionali per superfici vitate e risulta assegnataria per una superficie di 4 Ha.

3.35.R. Per ottenere il premio il socio deve acquisire la titolarità della società divenendo unico socio e rappresentante legale della stesse, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando. Non sciogliendo la società preesistente i diritti relativi alle superfici vitate vengono mantenuti, anche sostituendo il legale rappresentate.

3.36.D. [08.11.2016] Una società agricola s.r.l. costituita da 2 fratelli, Angela e Pasquale, entrambi di età inferiore ai 40 anni. Angela possiede il 51% delle quote e Pasquale il 49%. Può Pasquale, in possesso dei requisiti previsti dal bando 6.1.1, svolgere la funzione di legale rappresentante/amministratore unico e consentire alla società di accedere alla misura 6.1.1. e 4.1.2.?

3.36.R. No. L'art. 7 "Condizioni di Ammissibilità" del bando della presente tipologia di intervento prevede che il premio venga corrisposto al giovane agricoltore che, nell'ambito delle società di capitali, dimostri di possedere la maggioranza delle quote sociali.

3.37.D. [08.11.2016] Una società agricola s.r.l. costituita da 2 giovani di età inferiore a 40 anni avente la seguente suddivisione delle quote: Antonio 60%; Francesco 40%. Antonio possiede la qualifica di rappresentante legale ed acquisirà nei tempi previsti i requisiti di IAP per metterli a disposizione della società. Ad oggi è titolare di una PIVA non in campo agricolo. La società può presentare domanda di sostegno a valere sulla misura 6.1.1 e 4.1.2?

3.37.R. La società agricola in esame deve risultare iscritta ai registri della CCIAA, sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01, entro i dodici (12) mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno per poter accedere al premio di cui alla misura 6.1.1 e presentare istanza di sostegno ai sensi della tipologia 4.1.2. Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal bando, si sottolinea che la società deve esercitare l'attività agricola in forma esclusiva e possedere una propria partita IVA in campo agricolo. Il possesso del requisito sarà verificato attraverso la visura storica della società.

3.38.D. [08.11.2016] Un padre vuole cedere la propria azienda agricola al figlio per effettuare il primo insediamento. L'azienda si estende su un terreno di circa 22 ettari, di cui 20 di proprietà e 2 in affitto con scadenza tra 2 anni. Su questi ultimi terreni non è possibile rinnovare il contratto al figlio in quanto il proprietario non può vincolare i 2 ettari per altri 10 anni. Il figlio comunque prenderà altri terreni di un'altra azienda non familiare, in modo tale da compensare la superficie aziendale persa. In tal caso è considerato frazionamento aziendale familiare o è considerata semplicemente una formazione di nuova-azienda derivante da terreni di più aziende (familiari e non)?

3.38.R. Il giovane che intende insediarsi in agricoltura deve acquisire l'intera azienda del padre, compresi i terreni in fitto con scadenza tra 2 anni, posto che per il calcolo della Produzione Standard Aziendale non verranno considerati le colture attinenti a quest'ultime particelle di terreno. Inoltre, il giovane può incrementare la superficie aziendale acquisendo ulteriori terreni.

3.39.D. [08.11.2016] Si chiede conferma circa l'ammontare del premio per il primo insediamento. Esso è pari a 50.000€, oltre ad un finanziamento a fondo perduto con aliquota al 70%; oppure è possibile elevarla al 90%, se l'azienda risiede in una zona svantaggiata.

3.39.R. L'art. 10 – "Importi ed aliquote del sostegno" – del bando della tipologia di intervento 6.1.1 prevede che sia riconosciuto un premio pari a 50.000€ ai giovani richiedenti insediati per la prima volta in agricoltura nelle macroaree C e D. Inoltre, qualora il giovane intenda presentare domanda di sostegno a valere sulla tipologia d'intervento 4.1.2, gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (p.to 6 e 7 dell'art. 2 Reg.702/2014), per i quali l'aliquota di finanziamento è fissata al 50% della spesa ammissibile, beneficiano di una maggiorazione della percentuale del 20% per ciascuna delle condizioni di cui all'art. 17, par. 3 del Reg (UE) n. 1305/13, allegato II, e fino ad un'aliquota di sostegno massima del 90 % della spesa ammissibile.

3.40.D. [08.11.2016] Si chiedono chiarimenti in merito ad un'eventuale subentro di un giovane imprenditore in un'azienda già insediata da oltre cinque anni (30/03/2011), con collaudo finale di macchine ed attrezzature oggetto di finanziamento PSR 2007/2013, inferiore a 5 anni (ottobre 2012). Si precisa che il nuovo imprenditore, dopo l'eventuale subentro, darà continuità al progetto aziendale, mantenendo l'impegno della conduttrice precedente.

3.40.R. Il giovane può subentrare nell'azienda preesistente nel caso in cui siano trascorsi 5 anni dal decreto di concessione, dato che l'impegno della precedente conduttrice non può essere oggetto di trasferimento prima che sino trascorsi 5 anni dallo stesso decreto.

3.41.D. [08.11.2016] In merito al titolo di possesso delle superfici agricole:

1. Un'azienda agricola che deve essere trasferita con un primo insediamento, presta titoli di possesso in scadenza e non facilmente rinnovabili (proprietà

senza rapporti di parentela con il nuovo insediato); non trasferendo le superfici con difficoltà di rinnovo, la nuova azienda risulterà essere frammentata?

2. Un'azienda agricola che deve essere trasferita con un primo insediamento, presta in parte titoli di possesso annuali, con scadenza prossima alla chiusura dell'annata agraria; la nuova azienda qualora non dovesse presentare tali titoli di possesso a scadenza annuale, risulterà essere frammentata? Qualora risultasse frammentata, integrando con titoli di possesso annuali o poliennali su pari estensioni, ovvia al problema della frammentazione?

3.41.R. Ai sensi dell'art. 7 "Condizione di ammissibilità", si definisce "frammentazione fondiaria" la costituzione di una nuova azienda derivante dalla suddivisione, successiva al 01.01.2016, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Il caso esposto non sembra configurarsi come tale, pertanto, il giovane può acquisire una parte dell'azienda esistente. In ogni caso, si precisa che, ai sensi del sopracitato articolo del bando, non sono ammissibili titoli di possesso con durata inferiore a 10 anni.

3.42.D. [08.11.2016] In merito alla misura del primo insediamento, nel caso in cui una madre abbia donato un terreno al figlio con età inferiore a 40 anni, la quale ha dichiarato nell'atto di donazione l'usucapione in virtù di possesso pacifico e indisturbato per oltre 20 anni, il figlio può utilizzare tale terreno per il successivo impianto della nuova azienda da realizzare?

3.42.R. Ai fini dell'erogazione del premio, il richiedente deve dimostrare il possesso della superficie oggetto dell'intervento attraverso un valido titolo di proprietà o di usufrutto. Pertanto, la fattispecie in esame non appare in contrasto con quanto disciplinato dal bando.

3.43.D. [22.11.2016] Sono titolare di un'azienda agricola che ha subito ingenti danni dall'alluvione. Sono prossimo al pensionamento e vorrei sapere se posso trasferire l'intera azienda a mio figlio, beneficiando delle misure 6.1.1 e 4.1.2 e nel contempo presentare anche pratica di ristoro ai sensi della misura 5.2.1 intestata direttamente a mio figlio.

3.43.R. Il giovane agricoltore, cessionario dell'azienda in esame, può presentare domanda di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2, ma non sulla tipologia di intervento 5.2.1. Non è consentito presentare domanda di sostegno a soggetti differenti dai titolari delle aziende agricole che risultino aver subito l'evento calamitoso.

3.44.D. [22.11.2016] Si chiede:

1. se un giovane agricoltore vuole creare una nuova azienda agricola e possiede terreni a sodo da alcuni anni e di conseguenza una PS pari a zero, può accedere alla misura?
2. Con il termine insediamento si intende che il giovane agricoltore acquisisca un'azienda agricola già avviata o può crearla ex novo partendo da terreni seminativi?

3. Inoltre, il giovane agricoltore deve possedere tutti i terreni necessari con una DE non inferiore a 15.000 prima della domanda di aiuto o può anche acquisirli successivamente inserendoli nel PSA?

3.44.R.

1. No, come previsto all'art. 7 del Bando della presente tipologia di intervento, l'azienda agricola, al momento di presentazione della domanda, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - i) risultare di dimensione economica, espressa in Produzione Standard, non inferiore a 12.000 Euro se è ubicata nelle macroaree C e D e non inferiore a 15.000 Euro se è ubicata nelle macroaree A e B;
 - ii) risultare di dimensione economica, espressa in Produzione Standard, non superiore a 200.000 Euro.
2. Il giovane può insediarsi acquisendo un'azienda già avviata, ovvero crearla ex novo, fermo restando il rispetto delle soglie di PS previste dal bando ed indicate al punto 1.
3. Il giovane deve rispettare i requisiti di accesso al sostegno, ivi inclusi quelli relativi alla PS, al momento della presentazione della domanda.

3.45.D. [22.11.2016] Situazione:

1. marito titolare di fascicolo aziendale, senza partita I.V.A. e Camera di Commercio, fascicolo aziendale aperto come persona fisica e usato solo per poter fare la Domanda Unica AGEA;
2. moglie al di sotto dei 40 anni che vuole intraprendere un'attività agricola.

In una situazione di questo tipo, la moglie può prendere in affitto i terreni dal marito, costituire un'azienda agricola a tutti gli effetti e partecipare al bando della Misura 6.1.1 e, di conseguenza, della Misura 4.1.2?

3.45.R. No. Non risulta ammissibile ai sensi della presente tipologia di intervento la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

3.46.D. [22.11.2016] In riferimento alle condizioni di ammissibilità, vorrei chiedere dei chiarimenti sulla dimensione economica dell'azienda calcolata in base ai dati della produzione standard.

Dunque, dal bando si evince che la produzione standard è determinata dalle produzioni presenti al momento della domanda ma, sempre nel bando, si evince che questa la si deve raggiungere entro i nove mesi dalla presentazione della domanda. Il quesito che pongo è il seguente: se al momento della presentazione della domanda, il terreno si trova in una fase di rotazione e quindi con nulla seminato, si può accedere ai benefici?

3.46.R. Relativamente ai processi produttivi è necessario far riferimento al piano colturale presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della determinazione della potenzialità produttiva aziendale devono essere considerate le produzioni conseguite a seguito delle semine realizzate durante l'annata agraria (1 Novembre – 31 Ottobre) nella quale ricade l'epoca di presentazione della domanda di sostegno.

3.47.D. [22.11.2016] Al fine di non incorrere nell'ipotesi di frazionamento, facendo un esempio di subentro figlio-genitore:

1. L'azienda agricola cedente deve chiudere il proprio fascicolo aziendale o semplicemente "svuotarlo" di beni?
2. E' consentito trasferire solo i terreni ed, ad esempio, non trasferire un fabbricato, che comunque viene eliminato dal SIAN perché non caricato su alcun altro fascicolo?
3. L'azienda agricola cedente deve chiudere anche p.iva - cciaa ed inps?
4. Se un contratto di fitto caricato sull'azienda cedente, non viene più stipulato dal proprietario al titolare dell'azienda subentrante è considerato frazionamento?

3.47.R.

1. L'azienda cedente è tenuta alla chiusura del fascicolo aziendale a seguito del trasferimento totale dei beni aziendali.
2. L'azienda deve essere trasferita al cessionario per intero, con la sola eccezione degli immobili ad uso abitativo.
3. L'azienda deve chiudere le posizioni IVA/INPS/C.C.I.A.A.
4. No, la fattispecie non è considerata frazionamento.

3.48.D. [22.11.2016] Si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti necessari per rispondere alla Misura 6.1.1 del PSR Campania 2014-2020.

Tizio ha 34 anni. E' un artigiano, lavora il ferro ed è titolare di Partita IVA con codice specifico per questa attività. I contributi sono regolarmente versati per questo tipo di attività artigianale. A maggio 2016, Tizio, sulla stessa Partita IVA ha aggiunto l'attività agricola.

Tizio ha i requisiti per partecipare alla Misura 6.1.1 del PSR Campania 2014-2020?

3.48.R. Fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, meglio dettagliate all'art. 7 del bando, il richiedente deve esercitare, in caso di ditta individuale, l'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla CCIAA, quale attività primaria.

3.49.D. [22.11.2016] Si chiede in merito alla misura in oggetto, se il Socio Accomandatario di una Società in Accomandita Semplice Commerciale, in possesso dei requisiti disposti dalle "Condizioni di ammissibilità" della misura, può accedere al Bando presentando Domanda, continuando a mantenere la propria posizione di Socio Accomandatario.

3.49.R. No, vi è incompatibilità. Il giovane agricoltore può essere titolare solamente dell'impresa agricola e non può quindi partecipare all'attività di altre imprese in qualità di socio accomandatario.

3.50.D. [22.11.2016] Per l'accesso alla misura 6.1.1 è ammissibile il trasferimento parziale di un'azienda agricola dal suocero alla nuora?

3.50. R. Si, è ammissibile.

3.51.D. [22.11.2016] Un genitore che conduce un'azienda costituita per metà dai suoi terreni in proprietà e l'altra metà da terreni in comodato da terzi, può trasferire al proprio figlio per il primo insediamento, misura 6.1.1, unicamente i terreni in proprietà e restituendo ai legittimi proprietari i terreni condotti in comodato?

3.51.R. La costituzione della nuova azienda agricola deve comportare il trasferimento dell'intero complesso dei beni aziendali (terreni e fabbricati). Pertanto, devono essere trasferiti anche i terreni in comodato, i quali, tuttavia, non saranno considerati ai fini del calcolo della PS.

3.52.D. [24.11.2016 - 20.12.2016] Ai fini del calcolo della Dimensione Economica, per le domande di sostegno da presentare ai sensi del Decreto 12/09/2016 n.46, nel caso di aziende neo-costituite, quale criterio bisogna assumere per il corretto calcolo della PS e quindi a quale annata agraria fare riferimento?

La possibilità di prendere a riferimento le sole colture presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno comporterebbe una penalizzazione per le neo-aziende in termini di potenzialità di valore della produzione standard in quanto non sarebbe possibile calcolare le eventuali produzioni successive (doppi cicli).

3.52.R. Ai fini del calcolo della Produzione Standard Aziendale, per le domande di sostegno da presentare ai sensi del Decreto del 12/09/2016 n. 46, occorre considerare le produzioni presenti nel Piano Colturale, parte integrante del Fascicolo aziendale, afferenti l'annata agraria intercorrente tra il 1 Novembre 2015 ed il 31 Ottobre 2016. In tal senso potranno essere valorizzate esclusivamente le semine realizzate durante l'annata agraria di riferimento.

Nel caso in cui il richiedente si sia insediato in un'epoca successiva all'annata agraria di riferimento, per il calcolo della Produzione Standard sarà possibile fare riferimento alle semine realizzate oltre il 31 ottobre 2016 e presenti nel Piano Colturale al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

[20.12.2016] **A seguito di approfondimenti ed in considerazione delle indicazioni riportate nella domanda di sostegno predisposta da AgEA si rende necessario rettificare la risposta fornita in data 24.11.2016 e precisare che le produzioni che potranno essere valorizzate ai fini del PS aziendale sono quelle riportate nel Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno.**

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

4.1.D. [29.09.2016] Nel caso in cui si voglia effettuare un ampliamento di una stalla già esistente, è necessario acquisire tutti i pareri edilizi prima della presentazione della domanda di aiuto, oppure è possibile acquisirli anche dopo, descrivendo preliminarmente il progetto nel Piano Aziendale?

4.1.R. I titoli autorizzativi previsti dalla normativa edilizia vigente e necessari ai fini della realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale possono essere acquisiti anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, sempreché l'avvio

del PSA avvenga entro 9 mesi dal Decreto di concessione del premio. Qualora il richiedente intenda richiedere il contributo per l'ampliamento della stalla con risorse a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2, le suindicate autorizzazioni debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1.D. [29.09.2016] Criterio di selezione "ammissibilità alla Misura 4.1.2" - I 20 punti vengono attribuiti in caso di ammissibilità alla Tipologia 4.1.2. In caso di pratica ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, cosa succede se l'azienda presenta un PSA integrato tra Misura 6.1.1 e 4.1.2? Sarà possibile rivedere in tale situazione (riformulandolo), il Piano aziendale?

5.1. R. Sì. Ai sensi dell'art. 15 del Bando della tipologia di intervento 6.1.1, il Piano di Sviluppo Aziendale potrà essere oggetto di revisione, su richiesta del beneficiario, da effettuarsi una sola volta entro e non oltre i dodici (12) mesi successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, fatto salvo il diritto dell'ente attuatore competente per territorio di approvare le modifiche proposte in relazione alla rispondenza con gli obiettivi prefissati. In ogni caso, tale revisione non deve far venire meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione del punteggio di ammissibilità alla tipologia di intervento 4.1.2, ossia pari a 35,00 punti, di cui almeno 20,00 punti derivanti dalla valutazione del progetto (principi di selezione n. 4, 5, 6).

5.2.D. [29.09.2016] Per beneficiare del punteggio di 10 punti relativo all'adesione al Piano Assicurativo Agricolo della tipologia 6.1.1 occorre assicurare tutti gli animali, tutte le colture e tutti i fabbricati presenti nel fascicolo aziendale oppure è sufficiente assicurare anche parte delle colture come consentito dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale?

5.2.R. Come consentito dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, di cui al D.M. 23/12/2015, risulta sufficiente stipulare una polizza assicurativa per almeno una delle tipologie di prodotto vegetale, specie animale e strutture aziendali.

5.3.D. [07.10.2016] Il chiarimento che chiedo è in merito alla valutazione, in particolare: il P.S.A. dovrà essere avviato dal giovane imprenditore entro e non oltre i 9 mese dalla data di concessione dell'aiuto. Il PSA, leggendo, può anche prevedere l'acquisizione di altri terreni, ecc. Ma qualora si preveda un ammodernamento dell'azienda in possesso, per acquisire il punteggio (20 punti) riportato all'ultimo punto della scheda di valutazione, occorre necessariamente presentare un progetto ai sensi della misura 4.1.2, oppure basta dettagliarlo in modo completo nella relazione P.S.A.? Oppure l'imprenditore può riservarsi di presentarlo successivamente, godere del punteggio e, qualora non presenti istanza con la misura 412, realizza comunque il PSA per cui si era impegnato.

5.3.R. Per ottenere i 20 punti previsti nei criteri di selezione per tipologia d'intervento 6.1.1 occorre che il richiedente presenti contestualmente domanda di sostegno a valere sulla tipologia 4.1.2 e risultare ammissibile a finanziamento per quest'ultima.

5.4.D. [07.10.2016] E' possibile beneficiare del punteggio di cui al criterio di selezione n. 4: Adesione al Piano assicurativo agricolo della tipologia 6.1.1 aderendo al predetto Piano assicurativo, come previsto dalla normativa vigente, solo per una o più coltivazioni aziendali? Ad esempio un'azienda ad indirizzo misto: castanicolo e cerasicolo ed in possesso di un deposito agricolo di scarso valore può beneficiare del punteggio aderendo al Piano assicurativo, come normalmente avviene, solo per le ciliegie aziendali?

5.4. R. Si veda risposta alla FAQ n. 5.2.

5.5.D. [07.10.2016] Quesito in merito adesione al piano assicurativo agricolo. Così come riportato nel bando della Misura 6.1.1 a pagina 14 viene riportato:

"[...] La copertura assicurativa deve comprendere:

1. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale, riportata nell'allegato 2 del suddetto decreto, coltivata all'interno del territorio regionale; [...]"

Si chiede di sapere se un'azienda che ha nel suo ordinamento colturale più tipologie di prodotti (ad esempio coltivazioni orticole ed olivicole), per "INTERA PRODUZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO", viene intesa l'intera, singola, categoria di ortaggi o devono essere assicurate per forza tutte le produzioni attuate? Nel senso che basta assicurare tutti gli ortaggi o si devono assicurare anche le coltivazioni olivicole. Ciò stante principalmente anche il vincolo dovuto al termine di sottoscrizione delle polizze (31 maggio/luglio/ottobre).

5.5.R. Si veda la risposta alla FAQ n. 7.2. Si sottolinea che la copertura assicurativa che il richiedente dovrà stipulare per aderire al Piano Assicurativo Agricolo dovrà essere conforme a quanto previsto nel D.M. 23.12.2015, pubblicato sul GURI n.50 del 1/03/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

5.6.D. [07.10.2016 – 08.11.2016] Nella misura 611 e 412 è previsto il punteggio in caso di adesione al Piano Assicurativo Agricolo. Nel caso di azienda con produzioni vegetali, per le quali è già scaduto il termine di sottoscrizioni delle polizze, come si deve comportare l'azienda per avere tale punteggio?

5.6.R. A seguito di approfondimenti, si ritiene opportuno riformulare la risposta al quesito. Il criterio di selezione n. 4 "Adesione al Piano assicurativo agricolo" si ritiene soddisfatto se:

- il richiedente al momento della presentazione della Domanda di sostegno ha sottoscritto la polizza assicurativa;
- ovvero,
- il richiedente si impegna ad aderire al Piano, presentando istanza a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriali di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2017. In tal caso, l'adesione deve perfezionarsi prima

della graduatoria definitiva e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla G.U.R.I..

5.7.D. [07.10.2016] In riferimento alla Misura 6.1.1, vale come punteggio in graduatoria l'assicurazione agricola agevolata stipulata su di una coltivazione invernale ed informatizzata sul SIAN anche dopo la scadenza della Misura 17.1 del PSRN (15 Ottobre)?

5.7.R. Ai fini dell'acquisizione del punteggio è necessario aver aderito al Piano Assicurativo Agricolo stipulato ai sensi del D.M. 23.12.2015, pubblicato sul GURI n.50 del 1/03/2016, e successive modifiche ed integrazioni rispettando i termini previsti dal sopracitato D.M.

5.8.D. [18.10.2016] Per l'adesione a sistemi di agricoltura biologica, l'ente certificatore ha 120 giorni di tempo per aggiornare l'albo regionale delle aziende biologiche ed inviare il documento giustificativo. Essendo un processo che va oltre la scadenza naturale del bando, ai fini del punteggio, vale la data di rilascio sul SIAN della notifica di inizio attività biologica o serve per forza il documento giustificativo?

5.8.R. Come previsto all'art. 11 del bando, ai fini dell'acquisizione del punteggio al criterio di *"Adesione a sistemi di produzione certificata biologica"* il richiedente deve indicare nell'istanza che l'azienda è iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani. Il requisito è accertato attraverso l'acquisizione del "Documento Giustificativo" (DG) o, del Certificato di Conformità. Tali documenti sono disponibili nel SIAN nell'elenco degli operatori biologici italiani (art. 92 Ter del Reg CE n. 889/08).

5.9.D. [31.10.2016] Relativamente ai 10 punti per l'Adesione al Piano Assicurativo Agricolo, alle pagine 14 e 15 del bando prescrive che la copertura assicurativa deve comprendere l'intera produzione per ciascuna tipologia [...] all'interno del territorio regionale; viceversa per quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo 2016, all'articolo 3 comma 11 punti a-b-c, l'intera produzione per ciascuna tipologia [...] è prescritta all'interno di un territorio comunale. Come regolarsi?

5.9.R. Per ottenere i 10 punti relativi al criterio *"Adesione al Piano Assicurativo Agricolo"* è necessario che la copertura assicurativa comprenda le strutture aziendali e i prodotti agricoli coltivati/allevati all'interno del territorio regionale.

5.10.D. [31.10.2016] Criterio di selezione n. 3: Dimensione dell'azienda agricola. Il punteggio è assegnato ad aziende agricole aventi superficie totale superiore a 10 ettari. Tale superficie è da intendersi come coltivabile o lorda (quindi anche boschi, ecc.)?

5.10.R. Il parametro di riferimento per la valutazione della dimensione aziendale è rappresentato dalla Superficie Agricola Totale (SAT).

5.11.D. [08.11.2016] Tra i criteri di ammissibilità sono previsti 20 punti per "ammissibilità alla misura 4.1.2.". Domanda: cosa stabilisce tale ammissibilità e, in caso di ammissibilità, i 20 punti possono essere attribuiti anche al giovane agricoltore che non presenta domanda per misura 4.1.2 contestualmente alla misura 6.1.1?

5.11.R. Ai fini dell'applicazione di detto criterio di selezione, il richiedente è ritenuto ammissibile al finanziamento della Tipologia di intervento 4.1.2 qualora la Domanda di Sostegno presentata dallo stesso per il bando della Tipologia di intervento 4.1.2 abbia conseguito, in fase di valutazione, il punteggio minimo fissato da tale bando ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, vale a dire 35 punti, di cui almeno 20 derivanti dall'applicazione del principio di selezione nn. 4, 5 e 6, afferenti alla valutazione della qualità progettuale.

5.12.D. [08.11.2016] Il bando prevede un punteggio per i richiedenti in possesso di diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o forestali o laurea equipollente. Si chiede se la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (vecchio ordinamento - classe LM70 equiparata alla classe 78/S che a norma del DPR 328/2001 consente di sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi sez. A), è considerata equipollente.

5.12.R. No. Ai sensi del DM interministeriale del 09/07/2009, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233, "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", le Lauree non sono considerate equipollenti.

5.13.D. [08.11.2016] E' obbligatorio, ai fini del punteggio per l'insediamento di giovani agricoltori, avere il piano assicurativo in funzione del PAI (ottenendo tra l'altro anche il rimborso del 65%)? Pongo la domanda perché io con la mia azienda agricola sarei più propenso a stipulare una copertura assicurativa RC - Responsabilità Civile- che secondo me dà più rassicurazioni anche se ha un costo maggiore e non prevede nessun rimborso da parte di nessun ente.

5.13.R. Il punteggio è attribuito esclusivamente ai richiedenti che aderiscono al PAI.

5.14.D. [08.11.2016] Mi sono insediato adesso per la prima volta in agricoltura e intendo aderire alle agevolazioni previste dalle misure 6.1.1. e 4.1.2. del PSR 2014/20. I terreni che ho rilevato sono coltivati secondo agricoltura integrata. Ho intenzione di iniziare l'iter per la riconversione a biologico, a tal proposito vi chiedo se posso usufruire del punteggio di 10 punti previsti dalle griglie di valutazione delle misure 6.1.1. e 4.1.2. in merito all'adesione a sistemi di produzione certificata biologica. Il dubbio viene dal fatto che la griglia parla di Aziende che risultano iscritte nell'elenco degli operatori biologici da riconvertire, ma questo non risulta possibile in termini di tempo visto che mi sono appena insediato e l'iter è abbastanza lungo per l'iscrizione nell'elenco citato e non si fa in tempo visto l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle istanze.

5.14.R. Ai fini della partecipazione alla tipologia d'intervento 6.1.1, coerentemente con quanto previsto all'art 11 "Criteri di selezione" del bando, verrà assegnato un punteggio pari a 10 punti alle aziende che risultano iscritte, al momento della presentazione della domanda del premio, nell'elenco degli operatori biologici italiani. Tale requisito sarà accertato attraverso l'acquisizione del "Documento Giustificativo (DG)" o, del Certificato di Conformità. Ai fini della partecipazione alla tipologia d'intervento 4.1.2, coerentemente con quanto previsto all'art 12 "Criteri di selezione" del bando, l'assegnazione del punteggio pari a 10 punti è subordinata alla riconversione al sistema biologico delle produzioni agricole aziendali, ovvero all'incremento delle produzioni biologiche che il richiedente s'impegnerà ad attuare nell'ambito della realizzazione del programma d'investimenti proposto a finanziamento.

5.15.D. [22.11.2016] Si chiede se per la definizione della dimensione dell'azienda agricola (art. 11 punto 3 del bando misura 6.1.1), ai fini della definizione della superficie totale si possa inserire nell'elenco dei terreni disponibili anche i boschi oppure vanno inseriti solo i terreni coltivabili.

5.15.R. Il principio di selezione n. 3 "Dimensione dell'azienda agricola" sarà applicato avendo riguardo alla superficie agricola totale – SAT. La SAT deve essere espressamente dichiarata dal richiedente e deve corrispondere a quella indicata nel fascicolo aziendale.

5.16.D. [22.11.2016] Ho una laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio e sto partecipando al bando di primo insediamento. Ho visto che la mia laurea non risulta essere equipollente con la Laurea in Scienze Agrarie e Forestali, sebbene io posso accedere all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali. Mi chiedevo in questo caso il criterio di punteggio assegnato al titolo di studio come viene valutato?

5.16.R. Ai richiedenti in possesso di un titolo universitario diverso dal Diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o forestali o laurea equipollente, ovvero laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico, e diverso dal Diploma di laurea o laurea in materia economico-finanziaria saranno assegnati 3 punti.

5.17.D. [22.11.2016] In data 20/12/2005, presso l'Università degli Studi del Sannio, ho conseguito la laurea triennale in Scienze Ambientali (classe 27) e nell'anno 2006 ho conseguito il titolo abilitativo di Agrotecnico laureato con votazione di 97/100 [...]. Il presente bando, ai sensi del cap. 11- Criteri di selezione, riportando la dicitura rubricata "Diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o laurea equipollente; Laurea in Medicina Veterinaria per Zootecnico; Diploma di scuola secondaria ad indirizzo agrario; Diploma di laurea o laurea in materia economica-finanziaria; altro titolo di livello Universitario equipollente", mi pone nella condizione di non riuscire a determinare l'esatta collocazione del titolo di laurea da me posseduto, completo del relativo punteggio, in quanto nel disciplinare si parla

semplicemente di "equipollenza" a laurea di indirizzo o diploma di laurea in Scienze agrarie o forestali e non si rileva la presenza di un elenco dettagliato di titoli idonei a riconoscere, con precisione, il massimo punteggio attribuibile, pari a punti 15. Ribadendo il possesso della laurea triennale in Scienze Ambientali (classe 27) e della relativa abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico laureato, sottopongo all'attenzione il quesito afferente la corretta corrispondenza della sopracitata laurea triennale in Scienze Ambientali, corredata dall'altrettanta sopracitata abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, ai requisiti del bando al fine del conseguimento del massimo punteggio attribuibile ovvero di punti 15. Dichiaro, per di più, di essere in possesso della laurea specialistica in Scienze Geologiche per le risorse, l'ambiente ed il territorio - rischi geologici e degrado ambientale - e del relativo titolo abilitativo all'esercizio della libera professione di Geologo.

5.17.R. Ai sensi del Decreto Ministeriale 09.07.2009, il quale fissa l'equiparazione tra DL (diplomi di laurea vecchio ordinamento), LS (laurea specialistica) e LM (Laurea magistrale), il diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o forestali o laurea equipollente che, secondo il bando di gara dà diritto alla attribuzione di punti 15, è classificato come dalla seguente tabella, nella quale al DL equivalgono le corrispondenti LS e LM:

Ordinamento precedente al DM509/99 (DL)	DM 509/99 (LS)	DM270/04 (LM)
Diploma di Laurea in scienze agrarie	Laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie 77/S	Laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie LM-69
	Laurea specialistica in scienze e tecnologie agro zootecniche 79/S	Laurea magistrale in scienze zootecniche e tecnologie animali LM-86
Diploma di Laurea in scienze forestali	Laurea specialistica in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 74/S	Laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM/73
Diploma di laurea in medicina veterinaria	Laurea specialistica in medicina veterinaria 47/S	Laurea magistrale in medicina veterinaria LM/42

Il titolo di studio posseduto dal richiedente che, per suo grado, può essere paragonato al predetto, è la laurea specialistica in scienze geologiche. Tale titolo è classificato, ai sensi del predetto decreto, come da seguente tabella, nella quale al DL equivalgono le corrispondenti LS e LM:

Ordinamento precedente al DM509/99 (DL)	DM 509/99 (LS)	DM270/04 (LM)
Diploma di Laurea in scienze geologiche	Laurea specialistica in scienze geologiche 86/S	Laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche LM-74
	Laurea specialistica in scienze geofisiche 85/S	Laurea magistrale in scienze geofisiche LM-79

Pertanto, non risulta esserci corrispondenza tra i predetti titoli.

Poiché il richiedente risulta essere in possesso di un diploma di laurea triennale in Scienze per l’Ambiente e la Natura (classe 27), premettendo che lo stesso titolo non può essere confrontato con DL, LS e LM, si riporta per completezza il risultato della verifica ai sensi del Decreto Ministeriale 09.07.09, il quale effettua una comparazione tra classi di laurea come classificate rispettivamente dal DM 509/99 e dal DM 270/04.

DM 509/99	DM 270/04
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura classe 27	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-32
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali classe 20	Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-25
	Scienze e tecnologie agro-alimentari L-26

Dalla tabella si evince che alla classe 27 corrisponde la L-32 e alla classe 20 corrispondono le L-25 e L-26. Anche le lauree triennali appartengono pertanto a classi differenti.

In risposta al quesito posto, non risulta esserci equivalenza tra i titoli di studio posseduti dal richiedente ed titoli necessari per l’attribuzione dei 15 punti previsti dal criterio di selezione.

6. PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

6.1.D. [08.11.2016] Per il Piano di Sviluppo Aziendale, dovremmo usare un modello della Regione Campania, o stiliamo una relazione? In particolar modo per le tabelle di riferimento per il calcolo delle giornate lavorative e di riflesso gli operai da impiegare in azienda

6.1.R. Il bando indica il contenuto minimo – raggruppato in capitoli - del Piano di Sviluppo Aziendale. Tale Piano deve essere contenuto nella Relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato.

6.2.D. [22.11.2016] È consentito presentare un PSA per la misura 6.1.1 contenente solo una minima quota degli investimenti relativi alla misura 4.1.2?

6.2.R. Il quesito non risulta chiaro. Si chiarisce che l’adesione alla tipologia di intervento 4.1.2 ha la finalità di consentire al giovane agricoltore la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente più significativi rispetto alla possibilità offerta dalla 6.1.1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico. Tali investimenti devono essere previsti nel PSA e risultare necessari al conseguimento dell’aumento della Produzione Standard aziendale e al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale. Essi devono, inoltre, prevedere soglie minime di spesa, le quale variano a seconda della macroarea di riferimento.

6.3.D. [22.11.2016] Sono un potenziale beneficiario della tipologia di intervento 6.1.1. e 4.1.2. Per la realizzazione dell'impianto serricolo (che ricade in zona vincolata - vincolo paesaggistico) ho la necessità di avere il parere della

soprintendenza beni culturali, del nulla osta del consorzio in Destra Sele, e per il rilascio delle autorizzazioni e/o permesso a costruire occorre la certificazione IAP per il calcolo degli oneri da evadere presso il Comune. Preciso di non poter essere in grado di avere le autorizzazioni e /o permesso a costruire entro i termini dettati dal bando per la presentazione della domanda. Sono ammesse deroghe in questo caso?

6.3.R. Il progetto di investimento proposto al finanziamento deve essere esecutivo, corredato dalle autorizzazioni e dagli elaborati previsti dalle norme di legge che disciplinano la materia, con la sola esclusione dell'autorizzazione sismica e del provvedimento della valutazione ambientale, i quali, tuttavia, debbono essere richiesti prima della presentazione della domanda di sostegno.